



**SINDACATO NAZIONALE DEGLI ENTI DI BONIFICA  
DI IRRIGAZIONE E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO**

via di S. Teresa n. 23 - 00198 Roma - tel. 06.854.60.46

Roma, 9 marzo 2020

**CIRCOLARE N. 11**

Prot. n. 94

A TUTTI GLI ASSOCIATI  
Ai COMPONENTI IL CONSIGLIO DELLO SNEBI  
Alle ANBI REGIONALI  
All' ANBI

**LORO SEDI**

**Oggetto: misure urgenti per contenere il contagio del COVID-19, con effetto dall'8 marzo al 3 aprile 2020.**

Nella giornata di ieri sono state emanate le disposizioni di seguito indicate che, ritenendo di fare cosa utile agli associati, si inviano in allegato:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (allegato 1);
- ordinanza n. 646 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (allegato 2);
- comunicato stampa del Ministero dell'Interno (allegato 3).

Tali disposizioni stabiliscono, per quanto attiene le materie di interesse degli associati, che siano adottate le seguenti misure:

- 1) **nei territori espressamente definiti**, dove il contagio risulta maggiormente diffuso viene evitato ogni spostamento delle persone fisiche salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;
- 2) **in tutto il territorio nazionale:**
  - sono sospesi eventi, riunioni, manifestazioni o qualunque altro tipo di assembramento;
  - restano chiuse scuole, musei, ecc.;
  - sono sospese le cerimonie civili e religiose;
  - a coloro con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
  - per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus, vi è il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

Entrando più nello specifico le disposizioni più stringenti coinvolgono tutta la regione Lombardia e le singole province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

**Le autorità di Governo**, anche su sollecitazione di alcuni quesiti posti da diverse Associazioni datoriali, **confermano che tra le “comprovate esigenze lavorative” rientrano tutte le attività lavorative. Il Decreto**, dunque, **non determina il blocco delle attività produttive e delle suddette attività**, e nemmeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci. **Il tragitto casa-lavoro è consentito** e non sono previsti blocchi di persone o merci.

**Ai datori di lavoro sia pubblici, che privati** il Decreto raccomanda di promuovere *“la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”* incoraggiando, laddove possibile, lo *smart working*.

È necessario evidenziare che **i dipendenti possono quindi andare al lavoro**. Sono consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva del Paese), sempre che non ricorrano i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al Coronavirus. Tali spostamenti, per comprovati motivi di lavoro, sono consentiti anche da e verso l'esterno delle aree territoriali sopra specificate nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. Gli indirizzi sopra richiamati trovano applicazione anche per i lavoratori transfrontalieri.

Secondo il comunicato stampa del Ministero dell'Interno, allegato alla presente, i validi motivi potranno essere attestati mediante autodichiarazione che può essere resa anche attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (All. 4).

La *ratio* del provvedimento è di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone. In quest'ottica rimane ferma la possibilità di ricorrere, da parte dei datori di lavoro, alle modalità di lavoro agile per tutto il territorio nazionale, cui si aggiunge la raccomandazione agli stessi di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti. Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell'Allegato al DPCM. Ciò sempre in attesa che vengano definite, per tutto il territorio nazionale, procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali a individuare le misure di carattere precauzionale che i soggetti, i quali svolgono attività rivolte al pubblico (es. catasto consortile) devono adottare per regolare l'accesso ai propri locali e agli sportelli.

Come chiarito dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (All. 2) non sono previste limitazioni alle attività degli uffici pubblici e, pertanto, si ritiene che non ne esistano neanche per quanto riguarda

l'esercizio di servizi pubblici essenziali tra i quali sicuramente rientrano le attività di esercizio e manutenzione delle opere idrauliche e di quelle di irrigazione collettiva svolte dai Consorzi di bonifica e di irrigazione.

Per dovere di precisione, si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 145/1990 sono definiti servizi pubblici essenziali l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, volti a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla vita, alla salute e alla sicurezza dell'ambiente.

Alla stregua di questa definizione secondo l'orientamento consolidato della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. delibera n. 8.51 del 7 luglio 1994), le attività svolte dai Consorzi di bonifica, la fornitura di acqua per usi idropotabili, il presidio dei relativi impianti comprese le dighe, le attività di scolo dei terreni e l'attività di irrigazione rientrano fra i servizi pubblici essenziali.

Le attuali disposizioni di prevenzione della diffusione del COVID-19, quindi, non limitano le attività lavorative se non obbligando all'adozione delle misure generali di igiene e cautela.

Si raccomanda in ogni caso che negli uffici e nei luoghi di lavoro siano evitati assembramenti e sia assicurata una distanza di almeno un metro tra le persone.

Con i migliori e più cari saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
Massimo Gargano



all. 4